



Titolo

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – APPARTENENTI ALL'AIA/
COMPETENZA – È COMPETENTE IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Descrizione

Il criterio risolvente della antinomia determinatasi tra l'art.62 del nuovo regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 CGS va individuato non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapposibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (art.62 del nuovo regolamento AIA, *lex posterior derogat priori*); argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si verrebbe al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell'art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove devono essere valorizzati, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta. Va affermata, pertanto, la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all'ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA, rilevando, al contempo, alla luce dell'ampiezza e della puntualità delle previsioni di cui all'art.42 del Regolamento AIA, in punto di comportamenti che possono assumere rilevanza disciplinare l'oggettiva difficoltà di rinvenire condotte riconducibili ad una residuale area di competenza, in ambito disciplinare, dei Tribunali federali territoriali. Se anche se si volesse accedere al criterio della gerarchia delle fonti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 35/2017), gli esiti non cambierebbero: l'art. 2 dello Statuto F.I.G.C., prevede la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. E poiché il Comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone per gli associati AIA la potestà disciplinare degli Organi Giudicanti della FIGC *di livello nazionale di primo e secondo grado*, la scelta inequivoca del Legislatore federale è stata quella di attribuire la competenza, in primo grado a *"livello nazionale"* e, quindi, al Tribunale federale nazionale. Ciò non senza evidenziare l'opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un'unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 9/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 62 e 42 Regolamento AIA; art. 84 e 92 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0009 CFA del 17 luglio 2023 (Procura Federale/sig. Lorenzo Zorzi)